



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Riunione del 14/05/2026

FATTO

La ricorrente, con ricorso pervenuto il 15 febbraio 2026 (reclamo del 22 dicembre 2025), riferisce di aver subito un danno alla grondaia della propria abitazione causato da eventi atmosferici avversi avvenuti durante le giornate del 24 e 25 novembre 2025 con conseguente infiltrazione d'acqua nell'immobile. In data 26 novembre 2025, pertanto, parte ricorrente aveva denunciato il sinistro all'impresa, con la quale, in data 5 dicembre 2024, aveva stipulato una polizza danni a copertura dell'immobile di durata annuale che, per quello che qui interessa, garantiva nei limiti delle somme assicurate e dei massimali prestabiliti, la liquidazione dell'indennizzo per i danni materiali e diretti cagionati all'unità immobiliare assicurata causati da "Spargimenti di Acqua" (art. 6.3, lett. D, delle Condizioni generali di assicurazione – d'ora in avanti CGA -) e da "Eventi atmosferici" (art. 6.3, lett. B, n. 1, delle CGA). La ricorrente allegava, a sostegno delle proprie pretese, documentazione fotografica dell'immobile colpito dal sinistro, i "Bollettini" recanti l'allerta meteo diramati dalla Protezione civile relativi alle giornate in cui il sinistro sarebbe avvenuto ed un preventivo con i costi delle riparazioni necessarie all'esito del sinistro. Nel ricostruire la vicenda, la ricorrente affermava che, in data 18 dicembre 2025, l'impresa aveva negato la relativa copertura assicurativa



fondando tale decisione sulle risultanze della perizia redatta dall'architetto nominato dall'impresa il quale, a seguito degli accertamenti tecnici, aveva rilevato l'inoperatività della polizza per il sinistro occorso. La ricorrente, sulla scorta delle condizioni generali di assicurazione, richiedeva quindi all'impresa il risarcimento dei danni all'immobile quantificati in euro 1.300,00.

In sede di controdeduzioni l'impresa evidenzia che, nella denuncia di sinistro, non era stata indicata una causa specifica dell'evento né una datazione precisa delle infiltrazioni e che, in sede di perizia, il tecnico incaricato aveva effettuato un sopralluogo presso l'immobile, all'esito del quale non aveva riscontrato alcuna rottura di tubazioni fisse o di impianti al servizio del fabbricato assicurato quantificando i danni rinvenuti all'interno dell'immobile in euro 450,00 per lavori di tinteggiatura in contrasto con il preventivo di spesa presentato dalla ricorrente. L'impresa quindi ribadisce, come comunicato con il diniego di copertura, la non operatività della garanzia di cui all'art. 6.3, lett. D) "Spargimenti di Acqua" delle CGA, attesa la mancanza di rottura accidentale del sistema idrico e, parimenti, l'inoperatività della garanzia invocata dalla ricorrente (art. 6.3, lett. B) n. 1) delle CGA), non essendo state rilevate lesioni prodotte da vento o grandine secondo la definizione contrattuale.

La ricorrente, con le repliche, contesta le affermazioni dell'impresa, in quanto ritenute in contrasto con gli accertamenti tecnici e, altresì, prive di adeguato supporto documentale. Precisa, in tale sede, di rinunciare espressamente a sollevare pretese in funzione della copertura "Spargimenti di acqua" di cui all'art. 6.3 lett. D, delle CGA continuando ad insistere, però, sul fatto che il sinistro in oggetto dovesse rientrare nell'area di operatività della copertura facoltativa "Eventi atmosferici" (art. 6.3 lett. B, n.1, delle CGA). Evidenzia infatti che il danno lamentato non originava da una fuoriuscita d'acqua interna all'immobile bensì dalle infiltrazioni d'acqua piovana, causate dall'azione diretta dell'evento meteorologico sulla grondaia, con conseguente penetrazione di acqua all'interno dell'abitazione. Ribadisce quindi, nei limiti sopra descritti, l'operatività della copertura assicurativa insistendo nel richiedere il pagamento dell'indennizzo dei danni quantificati in euro 1.300,00.

In sede di controrepliche l'impresa conferma integralmente la propria ricostruzione sottolineando che all'esito delle verifiche tecniche, non erano state constatate rotture accidentali né delle tubazioni fisse, né di grondaie o pluviali, come richiesto dalla garanzia in parola. Viceversa, il tecnico incaricato aveva riscontrato, da un lato, indizi di usura e carenza di idonea manutenzione e, dall'altro, l'assenza di lesioni imputabili a causa violenta ed esterna. In relazione, poi, alla copertura assicurativa disciplinata dall'art. 6.3 lett. B, n. 1, delle CGA, l'impresa precisa che tale garanzia risulterebbe parimenti inoperante, in quanto l'evento dedotto dalla ricorrente non sarebbe compreso tra i rischi indennizzabili in base alla polizza. Ribadisce infatti sul punto che le allerte meteo gialle che avrebbero interessato l'area geografica nella quale insiste l'immobile - e delle quali la ricorrente allega i relativi bollettini meteo -, non integrerebbero il requisito contrattuale di "violenza" dell'evento. Questo, invece, dovrebbe risultare dagli effetti concreti del fenomeno atmosferico per come lo stesso si è materialmente verificato, a nulla rilevando previsioni che, a tutto voler concedere, attesterebbero soltanto la probabilità che un evento atmosferico si possa



manifestare nelle date ivi indicate anche in forma violenta. L'impresa, quindi, insiste per veder affermata l'inoperatività della polizza in relazione al sinistro denunciato.

DIRITTO

Va in primo luogo ribadito che, da quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di repliche, i fatti che hanno causalmente determinato il danno emerso all'interno dell'abitazione non siano riconducibili a quelli richiamati nella copertura rubricata "Spargimenti di acqua" di cui all'art. 6.3 lett. D) delle CGA, in quanto non sussisterebbero i presupposti di polizza. Tale dato, quindi, può essere ritenuto pacifico fra le parti, esimendo il Collegio, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., dal doversi soffermare sul punto.

Appare però necessario, alla luce delle osservazioni svolte dai contraenti, verificare se il pregiudizio lamentato dalla ricorrente rientri nella copertura di cui all'art. 6.3 lett. B) n. 1) delle CGA relativa ad "Eventi atmosferici". In base al suddetto articolo, l'impresa coprirebbe i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati derivanti dai fatti indicati al punto 1.a ("grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze") ed al punto 1.b ("bagnamento verificatosi all'interno del fabbricato purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti di ogni tipo dalla violenza degli eventi di cui al precedente punto 1.a"). Dunque, stando ad un'interpretazione letterale della clausola, che appare sul punto chiara, è necessario che i fenomeni atmosferici avversi producano rotture visibili al fabbricato (nella specie, guaina e grondaia), che risultino compatibili con danni similari riscontrati sul medesimo bene assicurato o su altri beni limitrofi colpiti dallo stesso evento atmosferico. Risulta altresì necessario che le infiltrazioni d'acqua all'interno dei locali dell'abitazione siano conseguenza diretta e immediata di tali lesioni esterne.

Dalla comunicazione inviata dall'impresa in data 29 gennaio 2026 in atti, si desume che a seguito della perizia svolta dalla stessa sull'immobile della ricorrente – perizia non in atti – non siano emerse né rotture di tubi o impianti a servizio dell'immobile, né la presenza di danni derivanti da eventi atmosferici di violenza tale da poter essere ricondotti all'interno della copertura di cui all'art. 6.3, lett. B delle CGA. Per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., sez. III, ord. 21 gennaio 2025, n. 1469; nonché Cass. civ., sez. III, ord. 9 novembre 2023, n. 31251), l'articolazione dell'onere della prova all'interno del contratto di assicurazione impone che spetti all'assicurato che intenda far valere il diritto all'indennizzo, l'obbligo di provare i fatti che sono a fondamento delle proprie pretese e, quindi, le circostanze fattuali ed i rapporti causa/effetto che farebbero rientrare il sinistro in copertura. A tal proposito la ricorrente allega delle foto relative alla grondaia colpita dagli eventi atmosferici avversi ed un "Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica" della Protezione civile recante una "allerta gialla" insistente nell'area geografica in cui si trova l'immobile in oggetto e relativa alle giornate del 24 novembre 2025 e del 25 novembre 2025.

Dalle allegazioni probatorie della ricorrente, però, non si desume il fatto che la grondaia e/o la copertura dell'immobile abbiano subito danni diretti ed immediati derivati da eventi atmosferici avversi "caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze" come richiesto dalla polizza. Ed



invero non risulta ben chiaro dalla documentazione fotografica neanche quale sia il danno subito dalla grondaia o dalla copertura dell'immobile. Tantomeno è stata fornita prova della presenza di ulteriori danni al medesimo immobile o ad altri beni che, ai sensi della polizza, dimostrerebbero la sussistenza di un fenomeno atmosferico "violento". Non può colmare tale lacuna probatoria l'allegazione del "Bollettino" contenente l'allerta meteo "gialla" nelle giornate nelle quali è avvenuto il sinistro. I "Bollettini" contenenti le "allerte meteo", infatti, hanno la funzione di avvisare preventivamente la popolazione circa il pericolo che, in determinate zone ed in determinate giornate, potrebbero verificarsi eventi atmosferici intensi ed avversi. La diramazione dell'allerta, quindi, non dimostra che nella zona in cui è situato l'immobile della ricorrente si sia effettivamente verificato, nelle date indicate dalla stessa, un evento atmosferico "violento" né, tantomeno, che questo abbia prodotto i danni lamentati.

Allo stato degli atti, quindi, la ricorrente non avrebbe correttamente assolto l'onere della prova in relazione fatti costitutivi la pretesa azionata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA